

Tributi, la proroga Covid si applica a tutti gli atti accertabili nel 2020

Fisco

La limitazione alle entrate in scadenza quell'anno creerebbe disparità

Pasquale Mirto

Oltre alle incertezze sull'avvio del contraddittorio preventivo, che per i Comuni si applica dal 18 gennaio 2024 (si veda il Sole 24Ore dell'11 marzo), si aggiunge ora l'incognita sulla proroga dei termini decadenziali di notifica degli atti di accertamento, collegata alla sospensione Covid-19, disposta dall'articolo 67 del Dl 18/2020.

Ifel ha recentemente pubblicato una rettifica della propria nota del 2 novembre 2021, aggiornando la tabella relativa ai termini di decadenza degli atti di accertamento per omesso/parziale versamento e per infedele/omessa dichiarazione, calcolati con la proroga di 85 giorni prevista dall'articolo 67 del Dl 18/2000, pari al periodo di sospensione dell'attività di accertamento disposta per effetto della pandemia tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, evidenziando che quest'anno il termine scade il 25 marzo e non il 26 marzo dal momento che il 2024 è bisestile.

Quindi, per la Fondazione di Anci per la finanza e l'economia locale la proroga di 85 giorni si applica non solo alle annualità in decadenza nel 2020, ma a tutti gli anni "accertabili" nel 2020, e quindi anche agli omessi versamenti 2018 e alle infedeli/omesse denunce 2017, la cui scadenza ordinaria era fissata al 31 dicembre 2023, ma prorogata al 25 marzo 2024, in forza appunto della proroga prevista dall'articolo 67.

Il caso specifico, l'applicabilità della proroga a tutti gli anni accertabili nel 2020 e non solo a quelli in scadenza nel 2020, era

stato analizzato anche dall'agenzia delle Entrate, che in una risposta a Telefisco 2022 aveva fatto l'esempio degli atti in scadenza a dicembre 2022, prorogati al 26 marzo 2023, confermando quindi la tesi di Ifel.

L'incertezza nasce dal contrasto che si sta formando nella giurisprudenza di merito, con pronunce che negano e altre che confermano la spettanza della proroga.

A favore della proroga, tra le tante, Cgt di Modena, sentenza n. 22/2023, ad avviso della quale tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell'8 marzo 2020, e quindi non solo quelli che erano in scadenza nel 2020, sono prorogati di 85 giorni, pari al periodo di sospensione 8 marzo- 31 maggio 2020, con conseguente allungamento dei termini di notifica previsti dall'articolo 1, comma 161 della legge n. 296/2006.

Correttamente si rileva che, d'altra parte, non è ipotizzabile alcuna disparità di trattamento tra Fisco e contribuente; al contrario, se non potesse essere considerata la sospensione, «gli ordinari termini di accertamento risulterebbero ridotti, a vantaggio dei soli contribuenti che hanno omesso di versare le imposte dovute, creando così una disparità di trattamento proprio nei confronti dei contribuenti che hanno assolto gli obblighi tributari».

Invero, dalla lettura delle norme di riferimento, ovvero l'articolo 67 del Dl 18/2020, che rinvia all'articolo 12 del Dlgs 159/2015, emerge con chiarezza che sono sospesi i termini di «prescrizione e decadenza», pendenti nel periodo di sospensione, senza alcuna limitazione temporale, e quindi tutti i termini relativi agli anni accertabili.

Una diversa lettura, come rilevato dalla più attenta giurisprudenza di merito, determinerebbe un'ingiustificata contrazione dei termini complessivi di cui dispone l'ente impositore per la notifica dei propri atti di accertamento.